



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 260 del 9/02/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS VITTORIA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 SGS DEL 23/11/2023 (Gara: MASSIMINA – SS VITTORIA ROMA 1908 del 05/11/2023 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024

In data 05 novembre 2023 veniva disputata la gara di campionato Under 15 Regionale tra le squadre MASSIMINA – SS VITTORIA ROMA 1908, conclusasi con il risultato di 5-2 per il MASSIMINA.

In data 10 novembre 2023 la società SS VITTORIA ROMA 1908 presentava ricorso al Giudice Sportivo di prime cure deducendo che un calciatore del MASSIMINA (De Palo Cristiano) in campo nella gara del 5 novembre disputata contro la SS VITTORIA ROMA 1908, non avrebbe potuto giocare in quanto lo stesso, risultava squalificato fino al 15/01/2024 come da CU n. 69/SGS (pubblicato, invero, il 07/11/2023) emesso in ordine alle gare del giorno 01/11/2023; per tali ragioni l'odierna reclamante aveva chiesto che fosse inflitta al MASSIMINA la sanzione della perdita della gara.

Con delibera pubblicata il 23/11/2023 sul C.U. n. 80 del Comitato Regionale Lazio - Attività di Settore Giovanile e Scolastico - il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara MASSIMINA – SS VITTORIA ROMA 1908 del 05/11/2023 – Campionato Under 15 Regionale disponeva:

“[...] Preso atto del ricorso presentato dalla Società SS VITTORIA ROMA 1908, relativo alla gara di

cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchi i requisiti previsti dall'art. 67 commi 1 e 2 del C.G.S.

esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva: Al 18' del primo tempo, veniva ammonito dall'arbitro il calciatore della Società Massimina Ventura Alessio.

L'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo Giudicante, segnalava che il suddetto calciatore, alla data della disputa della gara, non era tesserato per la società Massimina. Il tesseramento del calciatore risulta valido a decorrere dal 11/11/2023, successivo alla gara in esame.

Nel corso della medesima gara altresì, la Società SS VITTORIA ROMA 1908 ha provveduto ad effettuare n. 8 sostituzioni, l'ultima delle quali al 25' del secondo tempo: esce il n. 16 De Bonis Luca ed entra il n. 18 Toro Ruggiero Sebastian. In considerazione di quanto sopra descritto, ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. a del C.G.S. questo Giudice instaura d'ufficio il procedimento e, per l'effetto dell'art. 10 comma 6 del C.G.S.

1. di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società SS Vittoria Roma 1908, ai sensi dell'art.67, commi 1 e 2 del C.G.S.;

2. di infliggere alla Società Massimina la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0- 3 nonché l'ammenda di euro 200,00.

3. di inibire il dirigente accompagnatore della Società MASSIMINA Gregori Danilo fino all' 8/12/2023;

4. di infliggere alla Società SS VITTORIA ROMA 1908 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, come da Comunicato Ufficiale n. 1 SGS, nonché l'ammenda di euro 100,00.

5. di inibire il dirigente accompagnatore della Società SS VITTORIA ROMA 1908, sig. Delle Vedove Diego, fino all' 8/12/2023;

6. il contributo della società SS Vittoria Roma 1908 va incamerato. [..]."

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la SS VITTORIA ROMA 1908 impugnava la decisione del giudice di prime cure, deducendo che la Società - contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata nonché nel referto arbitrale - nel corso della gara, in realtà, non aveva affatto effettuato 8 sostituzioni.

Ad avviso della reclamante, evidentemente, il direttore di gara nel proprio rapporto aveva erroneamente confuso la sostituzione di un giocatore del MASSIMINA, avvenuta al 19° minuto del secondo tempo della partita, attribuendola alla squadra della reclamante SS VITTORIA ROMA 1908 anziché alla squadra avversaria.

A conforto della propria tesi argomentativa la reclamante evidenziava alcune incongruenze rinvenibili nello stesso rapporto di gara: in esso risultava che il calciatore n.13 della SS VITTORIA ROMA 1908 era uscito al 17° del secondo tempo e poi anche essere entrato al 19° del secondo tempo in sostituzione del n. 4, numero di maglia, peraltro, neanche presente nella lista dei giocatori della SS VITTORIA ROMA 1908.

Sulla scorta di tali argomentazioni la SS VITTORIA ROMA 1908 chiedeva l'annullamento della decisione e la revisione della decisione impugnata.

La reclamante non presentava istanza di audizione.

All'udienza del 14.12.2023 la Corte Sportiva d'Appello passava alla disamina del reclamo in discorso, limitatamente ai punti nn. 4 e 5 della decisione impugnata, inerenti ai motivi di impugnazione proposti dalla reclamante.

Esaminato il reclamo, la Corte deliberava di disporre l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito (disposizione pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023).

All'udienza del giorno 11.01.2024 veniva ascoltato l'arbitro, il quale dopo aver riletto il referto di gara, constatava di aver effettivamente invertito la sostituzione del 19° minuto del 2t, attribuendola erroneamente alla SS VITTORIA ROMA 1908 anziché alla squadra avversaria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la decisione del giudice di prime cure è suscettibile di essere riformata, limitatamente ai punti nn. 4 e 5 della decisione impugnata.

Devono, pertanto, essere annullate le statuizioni della decisione relative a:

- la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di euro 100, inflitte alla SS VITTORIA ROMA 1908;

- l'inibizione del dirigente accompagnatore della SS VITTORIA ROMA 1908 sig. Delle Vedove Diego.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, per i motivi e nei termini suindicati,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

97) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FABELLINI DANILO FINO AL 29/03/2024, DEL DIRIGENTE COSTANTINI DANILO FINO AL 26/01/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALLOTTELLI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.103 SGS DEL 21/12/2023 (Gara: CITTA DI CERVETERI – ARANOVA del 17/12/2023 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

La società Aranova impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale venivano inibiti i propri dirigenti, Danilo Fabellini e Danilo Costantini, rispettivamente sino al 29/03 e 26/01/2024 per aver, il primo offeso un tesserato della squadra avversaria ed ingiuriato l'arbitro ed il secondo rivolto espressioni irrispettose verso quest'ultimo, e squalificato il proprio calciatore Francesco Pallottelli per aver commesso atti di violenza nei confronti di un avversario, il tutto durante la gara disputata tra la società Aranova e la Città di Cerveteri del 17/12/2023, valevole per il campionato Under 17 regionale. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, riconosceva che il proprio dirigente Fabellini aveva avuto un alterco con un tesserato della Città di Cerveteri ma negava che lo stesso avesse rivolto frasi offensive al direttore di gara, frasi che in verità erano state indirizzate, sempre, al dirigente della squadra avversaria; relativamente al dirigente Danilo Costantini, la società affermava che lo stesso aveva solo cercato, a fine gara, di sedare gli animi surriscaldati dei calciatori delle due compagini e che aveva chiesto spiegazioni all'arbitro su alcuni episodi di gioco; infine, per quanto riguarda il calciatore Pallottelli, l'Aranova dichiarava che l'espulsione era frutto di un normale fallo di gioco; pertanto alla luce di ciò, chiedeva una riduzione di tutte le sanzioni. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 18/01/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo. Dal referto dell'arbitro emerge che: al 41° del primo tempo il Pallottelli veniva espulso per aver dato, volontariamente, un calcio sulla tibia di un calciatore avversario a palla lontana; alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava all'arbitro in modo aggressivo e gli rivolgeva frasi offensive per poi uscire, lentamente, dal terreno di gioco; al 48° della seconda frazione di gioco, veniva espulso il dirigente Fabellini per essere uscito dalla propria area tecnica ed aver offeso ad alta voce un tesserato presente sulla panchina avversaria; abbandonava il terreno di gioco offendendo, da lontano, anche l'arbitro; infine, a fine gara, il dirigente Costantini si rivolgeva all'arbitro con toni pacati, schernendolo per il modo con cui aveva arbitrato la gara appena terminata.

Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore delle condotte poste in essere dai due dirigenti, in special modo dal Fabellini, in occasione della gara in epigrafe, ritiene che esse debbano essere leggermente ridotte, per commisurarle all'effettiva gravità delle azioni compiute e sanzionate dal Giudice di prima istanza, mentre ritiene congrua la squalifica di 4 giornate comminata al calciatore Pallottelli. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Fabellini Danilo al 29/02/2024 e del dirigente Costantini Danilo al 19/01/2024.

Di respingere il reclamo in relazione alla rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

93) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 14/12/2023

(Gara: RVM PALESTRINA – REAL VIS ARTENA del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024

Con delibera pubblicata il sul C.U. n. 183 del 14/12/2024, con riferimento alla gara RVM PALESTRINA - REAL VIS ARTENA del 19/11/2023 – Campionato Prima Categoria e al ricorso da parte della Società A.S.D. REAL VIS ARTENA, così disponeva: “[..] Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 152 del 23/11/2023; preso atto del ricorso presentato dalla società REAL VIS ARTENA, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 67, commi 1 e 2 del CGS, in quanto la reclamante inviava alla controparte sia il preannuncio che le motivazioni del ricorso ad una pec errata.

PQM

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società REAL VIS ARTENA;
- 2) di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: RVM PALESTRINA - REAL VIS ARTENA 1 - 0;
- 3) Il contributo va incamerato. [..]”.

Antefatto.

L'odierna reclamante, con ricorso presentato innanzi al Giudice Sportivo, si doleva in ordine ad un presunto non idoneo svolgimento della gara in discorso per asserite inadempienze sulla regolarità del campo di gioco.

Ciò in quanto la competizione sarebbe iniziata con 25 minuti di ritardo a causa dell'irregolarità di una porta - segnalata con riserva scritta del capitano della squadra ospite, odierna reclamante - risultava alta 2,37 mt anziché 2,44 mt come da specifiche indicazioni federali. Irregolarità rispetto alla quale la società ospitante (la Real Vis Palestrina) si era adoprata, dapprima, con pala e piccone scavando al centro della porta; opzione che veniva, tuttavia, abbandonata per indicazione del direttore di gara.

In seguito venivano impiegati alcuni spessori posizionati alla base dei pali della porta, che ad avviso della ricorrente, l'avrebbero resa instabile.

Esaminato il ricorso, il giudice di prime cure lo dichiarava inammissibile poiché il preannuncio e le motivazioni del ricorso risultavano essere stati inviati alla controparte - RVM PALESTRINA - ad un indirizzo pec errato.

Avverso la decisione del giudice di prime cure la REAL VIS ARTENA proponeva reclamo deducendo di aver, in primo grado, effettivamente inviato il preannuncio di ricorso e il ricorso all'indirizzo pec di un'altra società avente denominazione simile a quella della resistente (tale US Palestrina), e di aver successivamente provveduto ad inviare gli atti al corretto indirizzo.

Di talchè, allorquando, in seguito, il Giudice Sportivo, via pec, aveva invitato le parti a voler eventualmente depositare memorie difensive e documenti fino a due giorni prima della decisione, la REAL VIS ARTENA aveva ritenuto che la questione fosse ormai superata.

La reclamante concludeva chiedendo che fosse dichiarata la propria vittoria a tavolino con il punteggio di 0-3 o, in subordine, la ripetizione della gara di campionato in questione.

All'udienza del giorno 18 gennaio, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Ad avviso di questa Corte il reclamo non merita accoglimento.

Dalla documentazione in atti, invero, si evince come la REAL VIS ARTENA avesse inviato il preannuncio e il ricorso, dapprima, entro i termini di cui all'art. 67 CGS ma ad indirizzo pec non corretto.

Solo in seguito, tuttavia ben oltre i termini di cui alla su citata disposizione, la REAL VIS ARTENA, evidentemente accortasi dell'errore, aveva trasmesso al corretto indirizzo pec della controinteressata RVM PALESTRINA - ma tardivamente - il preannuncio e il ricorso.

Orbene, come noto l'art. 67 CGS commi 1 e 2, dispone che:

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

I suddetti termini, come noto, hanno natura *perentoria*, a pena di decadenza, in ossequio ai fondamentali principi dettati in tema di diritto di difesa e contraddittorio, sottesi alla norma in commento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata dal giudice di prime cure è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

113) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BORGO PALIDORO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COMMENTUCCI MIRKO FINO AL 1/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: BORGO PALIDORO – URBETEVEVERE CALCIO del 20/12/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Borgo Palidoro ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 204 del 3/01/2024, con il quale veniva disposta la squalifica del Dirigente Commentucci Mirko *“perché allontanato per aver rivolto ad un assistente arbitrale espressioni offensive (RA e AA art. 36 comma 2 lett. a del CGS)”*, nonché la sanzione pecuniaria a carico della società Borgo Palidoro *“perché al termine della gara persone non autorizzate, riconducibili alla società, fra le quali una si qualificava come Presidente della stessa, entravano indebita nell'area spogliatoi e rivolgevano espressioni ingiuriose alla terna arbitrale. In questo contesto un assistente arbitrale veniva attinto con numerosi sputi al volto, sugli occhi e bocca (RA e AA).”*

In sede di gravame la reclamante chiedeva una rivisitazione delle sanzioni inflitte, in quanto eccessivamente afflittive rispetto al comportamento effettivamente tenuto, chiedendo nel contempo di *“poter ascoltare il dirigente Commentucci Mirko, il Presidente Schiavi Alessandro entrato nell'area spogliatoi solamente per ritirare il documento del nostro giocatore Tashchyan Sargis per poterlo accompagnare al pronto soccorso (omissis) ed il testimone presente nell'area spogliatoi Duello Tonino, quest'ultimo dirigente della Società A.S.D. Aranova (omissis)”*.

Preliminarmente si osserva che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante a sostegno della invocata riduzione delle stesse non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dall'odierna reclamante e l'accoglimento delle relative istanze.

A tale riguardo, richiamando la disposizione di cui all'art. 61 c.1 C.G.S., a tenore della quale *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, giova evidenziare come la valenza probatoria attribuita dal C.G.S. a siffatti documenti debba intendersi in senso pressoché assoluto. Dalla suindicata norma, espressione del c.d. principio di primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio, consegue, invero, che i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l'opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (cfr CSA– Sezioni Unite - 2015/2016 n. 114).

Come noto, i sopra richiamati documenti sono contestabili solo per intrinseche ed oggettive contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza, o nei casi di asseriti errori di persona (mediante prova per immagini-video ex artt. 58 e 61 C.G.S.), con possibilità, per l'organo giudicante, di chiedere all'arbitro chiarimenti e/o un supplemento di verbale, non anche di disporre, sulla scorta di mere controdeduzioni, istanze e/o allegazioni di dichiarazioni di segno contrario, offerte dalla reclamante, ulteriori attività istruttorie al fine di ricercare elementi volti a confutare e/o verificare il contenuto dei su indicati atti ufficiali (cfr CGF – 2011/2012 n.242). Di talché, la prova testimoniale richiesta dalla reclamante nella fattispecie de qua non può essere ammessa; né tantomeno è emersa, in seno al Collegio, la necessità di richiedere chiarimenti al direttore di gara, non essendo

stato individuato alcun elemento di illogicità e/o contraddittorietà idoneo a minare la fede privilegiata del referto arbitrale e del supplemento di rapporto.

Tanto precisato, si rileva che il nuovo testo dell'art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, il C.G.S., al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre al secondo comma stabilisce che *“ai dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”*.

Parimenti congrua risulta la misura dell'ammenda irrogata alla società Borgo Palidoro, in quanto commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 C.G.S..

Ne consegue che nel caso di specie entrambe le sanzioni irrogate, segnatamente l'ammenda di Euro 500,00 a carico della società reclamante e l'inibizione sino al 1/03/2024 al Dirigente Commentucci Mirko, devono ritenersi del tutto congrue e proporzionate alle condotte contestate, risultando le stesse contenute entro i limiti edittali di cui alle succitate norme del G.C.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

115) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PENITRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.26 LND DEL 11/01/2024

(Gara: PENITRO – POLISPORTIVA SANTELIANA del 6/01/2024 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Penitro; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché carente della trasmissione delle motivazioni del reclamo alla controparte.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

125) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAN LORENZO CALCIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RICCA DIEGO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.116 SGS DEL 18/01/2024

(Gara: TESTACCIO 68 – SAN LORENZO CALCIO S.R.L. del 13/01/2024 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con delibera pubblicata il 18/01/2024 sul C.U. n. 116 - Attività di Settore Giovanile e Scolastico - del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 13/1/2024 tra TESTACCIO 68 – SAN LORENZO CALCIO S.R.L., irrogava al giocatore RICCA DIEGO del SAN LORENZO CALCIO S.R.L. la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perché “[.] *Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro offese che reiterava a fine gara (art. 36 c. 1/a del CGS).* [.]”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato la SAN LORENZO CALCIO S.R.L., deduceva che le frasi ascoltate dall'arbitro dopo l'espulsione del su citato calciatore non sarebbero state, invero, proferite dal medesimo atleta allontanato dal campo per doppia ammonizione; ancora, la reclamante contestava l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata (squalifica di 5 giornate) rispetto all'effettivo comportamento del calciatore.

Sulla scorta di tali considerazioni, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 01 febbraio 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Ad avviso di Questa Corte il reclamo non è meritevole di accoglimento.

Dalla disamina del referto arbitrale che, come noto, ai sensi dell'art. 61 CGS costituisce prova privilegiata fidefaciente, risulta che: “[..] al 33 2t il nr 4 ricca d per doppia ammonizione (vedi ammoniti), alla notifica dell'espulsione il calciatore mi rivolgeva frasi ingiuriose quali: “pezzo di merda”, “coglione”, “vaffanculo”, a fine gara il calciatore reiterava le proteste e le minacce per circa 30 secondi, la fattiva collaborazione dei dirigenti lo calmavano [..]”.

Orbene, il comportamento sopra descritto è ben sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 36 c. 1 lett. a) del CGS a tenore del quale, secondo la formulazione attualmente vigente a seguito della recente novella che ha inasprito le relative sanzioni:

“[..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]”

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata al giocatore risulta congrua alle previsioni del CGS, tenuto conto che la squalifica per 4 giornate rappresenta il minimo edittale applicabile (salvo il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, tuttavia non rinvenibili nel caso in discorso), cui deve aggiungersi n. 1 giornata di squalifica derivante dalla espulsione in campo per doppia ammonizione, disposta dal direttore di gara.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 9 febbraio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli